

LETTERA n. 981 del 26/03/1983

Prot. 981 (56) 71.70

OGGETTO: Attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

Con decreto 16/2/82 sono state emanate modificazioni al decreto ministeriale 27.9.65, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi e, in particolare, è stato rielaborato l'elenco dei locali, delle attività, dei depositi, degli impianti e delle industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del "certificato di prevenzione incendi".

Nell'elenco, che riporta anche la periodicità delle visite successive, sono inclusi i "depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato di capacità geometrica superiore o uguale a 0,5 mc" ed i "gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 KW".

Nell'unire alla presente una fotocopia del decreto in principio menzionato, si invitano gli Uffici in indirizzi a richiamare i responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi all'osservanza delle prescrizioni emanate.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(dr. Ing. Alfredo Saraceni)